

TI_GERICHTE 42.2021.11 vom 21. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2021.11

FR: TI_GERICHTE 42.2021.11 du 21 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 42.2021.11 del 21 giugno 2021

Erwägungen

E. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3

persone 1'851.--

E. 4

persone 2'129.--

E. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile

2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.). In casu, tutto ben considerato, la questione di sapere se i figli del marito della ricorrente su cui quest'ultimo, nonché la madre, non hanno l'autorità parentale, che vivono in istituto e che beneficiano di redditi facciano parte o meno dell'unità di riferimento, costituisce un difficile tema giuridico da chiarire. Si giustifica, quindi, l'assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo. Differentemente va concluso, invece, per la problematica relativa alla trattenuta di un importo a titolo di contributo per il collocamento di _____ e _____, visto che i medesimi ricevono gli AF direttamente. Del resto l'assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa deve restare l'eccezione (cfr. 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7). Ne discende che le condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute ossequiate (l'indigenza deve essere ammessa siccome l'insorgente è al beneficio dell'assistenza sociale dal settembre 2020) solamente per quanto riguarda la questione di sapere se nell'UR andava oppure no tenuto conto anche di _____ e _____. A proposito del presupposto della probabilità di esito favorevole va evidenziato che il reclamo è stato interposto il 29 settembre 2020, mentre la sentenza del TCA 42.2020.14 - con la quale in ambito di ISD è stata confermata la composizione dell'UR comprensiva di _____ - le cui argomentazioni sono valide per _____ anche per il mese di settembre 2020 - è stata emessa successivamente, ovvero il 30 novembre 2020. Alla ricorrente vanno, dunque, accordate ripetibili - che l'USSI quantificherà debitamente - nella misura in cui in relazione a _____ il reclamo andava accolto e deve essere riconosciuto il gratuito patrocinio per quanto attiene alla contestazione della presa in considerazione di _____ nell'unità di riferimento. Sono, per contro, escluse le ripetibili per la procedura di reclamo nella misura in cui il reclamo andava accolto circa la contestazione della trattenuta RECEM (cfr. doc. 60), non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato. 2.21. In ambito di assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi ." L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag.

1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI) ”). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni dell’assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.

E. 5

persone 2'435.--

Per ogni persona + 204.--

supplementare■

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

2.7. L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'■introduzione di una nuova legge sull'■armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Ai sensi dell'■art. 4 Laps, applicabile anche nell'■ambito dell'■assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"L'■unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
- d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'■autorità parentale;
- e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7"

Giusta l'■art. 4b Laps:

"Se entrambi i genitori sono privati dell'■autorità parentale, il minorene fa parte dell'■unità di riferimento della madre.■

L'■art. 1a Reg.Laps prevede che:

"Se l'■autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all'■art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorene fa parte dell'■unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.■

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l'unità di riferimento era costituita, tra l'altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:

"D'altra parte, perché l'art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell'unità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorente affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell'unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest'ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia."

Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dell'autorità parentale, il minorente farebbe parte dell'unità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).

L'obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La privazione dell'autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all'obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L'art. 293 CC prevede che:

"Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l'obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)"

Condizioni di reddito familiare

Ammontare del contributo mensile

Internato Esternato

Famiglia senza prestazioni LAPS

da CHF. 220 da CHF 110

a CHF 480.- a CHF 300

Famiglia con prestazioni LAPS,

senza prestazioni di assistenza

CHF. 400 da CHF 300

Famiglia con prestazioni LAPS

di cui prestazioni di assistenza

CHF. 220 CHF 110

Il TCA, al riguardo, ha precisato che:

"() Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'obbligo di mantenimento dei figli dati in affidamento incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art. 276 CC; 293; 294 CC; consid.2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).

In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minore anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.

L'intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.). (STCA42.3008.15 del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)

2.11. Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che _____, attuale marito della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con _____ e che dalla loro unione, il _____ 2004, sono nati i figli gemelli _____ e _____ (cfr. doc. 157).

Il 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 157).

Dalla Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge segnatamente che i figli _____ e _____ sono stati affidati al padre che deteneva l'autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali (cfr. doc. 166 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 164).

Nel febbraio 2011 il padre di _____ e _____ ha sottoscritto per ognuno dei figli una Convenzione ufficiale per l'affidamento a un centro educativo (CEM) con il centro educativo _____ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era previsto un affidamento in internato con rientro presso il domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera. A titolo di retta e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 145; 151).

Inoltre è stato precisato:

"()

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell'incasso.

Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell'incasso.

().

14. CESSIONE

La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minore e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. () (Doc. 26; 27)

Il 28 aprile 2015 l'Autorità Regionale di Protezione _____ sede _____ ha accolto la richiesta del padre di _____ e _____, decidendo quanto segue:

"§ si autorizzano le relazioni personali tra il padre _____ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica sera;

§ i minori _____ e _____ potranno recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora quest'ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. () (Doc. 144)

L'Autorità Regionale di Protezione _____, il 9 febbraio 2017, ha privato _____ dell'autorità parentale sui figli _____ e _____ con effetto immediato e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell'art. 327a CC. Quale tutrice è stata designata _____, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. 124; consid. 2.8.).

2.12. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda di avere, con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12., confermato il modo di operare dell'Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo dell'indennità straordinaria cantonale di disoccupazione assegnata alla ricorrente con decisione del 5 marzo 2020 aveva considerato un'unità di riferimento composta, oltre che da RI 1, del figlio _____ e di suo marito _____, anche dei figli di quest'ultimo _____ e _____, rilevando:

La medesima non percepiva alcun reddito, se non il versamento diretto degli assegni familiari di fr. 250.-- al mese. In effetti con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso il versamento diretto degli AF sul conto di _____ e _____ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).

Ritenuto che _____ fa parte dell'unità di riferimento dell'insorgente, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, oltre alle sue spese (in particolare fabbisogno di base e premio dell'assicurazione malattia; cfr. doc. C), vanno pure computati gli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a suo favore (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam), indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa _____ abbia deciso il versamento diretto degli AF sul conto di _____ e _____ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).

Come visto (cfr. consid. 2.11.), a favore del figlio del marito della ricorrente, essendo il padre stato privato dell'■autorità parentale, è peraltro stata istituita una tutela da tempo dal febbraio 2017.

Inoltre _____, come sua sorella, vive in un istituto e non con il padre, per cui quest'■ultimo nemmeno può esigere un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC).

In proposito giova evidenziare che il fatto di considerare giusta l'■art. 4b Laps, al quale la Las rinvia senza deroga alcuna, nell'■unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi di cui entrambi i genitori sono privati dell'■autorità parentale è proprio legato all'■obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell'■art. 276 CC (cfr. consid. 2.9.).

In effetti dal Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che se dell'■unità di riferimento dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui essi hanno la custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio 1998, un minorene affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell'■unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest'■ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr. consid. 2.7.).

Nel caso di specie, però, _____ beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.), nonché del reddito mensile di fr. 736.80, aumentato a fr. 933.30 nel corso del mese di settembre 2020, conseguito svolgendo l'■apprendistato per complessivi fr. 986.80, rispettivamente 1'183.30.

Tali importi sono superiori rispetto all'■ammontare di fr. 394.40, ottenuto sommando all'■importo relativo al suo fabbisogno di fr. 280.-- (fr. 2'134 ■ fr. 1'854; cfr. consid. 2.5.) il premio della cassa malati computato nel calcolo della prestazione assistenziale di fr. 114.40 (da cui va ancora dedotto il sussidio; cfr. doc. C).

L'■eccedenza di reddito computata nel conteggio della prestazione assistenziale andrebbe così a vantaggio di suo padre, della moglie e del figlio di quest'■ultima, quando invece non risulta che il padre di _____ provveda in qualche modo al mantenimento suo e di _____ (cfr. doc. I; 129). In effetti l'■Ufficio sostegno sociale e dell'■inserimento - Settore rette ha promosso una causa civile contro il marito dell'■insorgente in merito al suo obbligo contributivo che è ancora pendente presso la Pretura di _____ (cfr. doc. I pag. 6; B; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12.).

Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene perciò che, alla luce delle specifiche particolarità della presente evenienza (marito della ricorrente privato dal 2017 dell'■autorità parentale sul figlio _____ - collocato presso un istituto dal 2011, sotto tutela dl 2017 e al beneficio di un reddito da attività lavorativa, apprendistato - al cui mantenimento non provvede), si giustifichi di non tenere conto di _____ nell'■unità di riferimento della ricorrente (cfr. STCA 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. citata al consid. 2.10.).

Le Convenzioni ufficiali per l'■affidamento a un centro educativo di _____ e _____ sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l'■ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15

dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con prestazioni LAPS (fra le quali figurano tra l'altre riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie -cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Laps - di cui beneficia la famiglia _____; cfr. doc. C) di cui prestazioni di assistenza il contributo alle rette per l'internato da parte dei genitori del minore ammonta a fr. 220.-- mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).

Ne discende che il conteggio di un contributo alle rette per _____ e _____ non presta il fianco a critiche.

Tuttavia deve essere tenuto conto del fatto che _____, che non va considerato nell'UR della ricorrente, percepisce un reddito dall'apprendistato che sta svolgendo e riceve direttamente sul suo conto gli assegni di formazione per complessivi fr. 848.16 mensili (cfr. consid. 2.13.; 2.14.).

Visto che la partecipazione al costo del collocamento dei minori viene coperta in primo luogo utilizzando segnatamente gli assegni familiari mensili che in concreto vengono corrisposti direttamente a _____ e _____ su conti a loro intestati e il cui importo globale di fr. 500.-- (fr. 250 x 2) è maggiore della trattenuta RECEM di fr. 474.-- (cfr. doc. C), dall'ammontare della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2020, che sarà da calcolare nuovamente omettendo dall'unità di riferimento _____, non va dedotto alcun importo a titolo di contributo per il collocamento in istituto dei figli del marito dell'insorgente.

2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all'amministrazione, affinché, effettui un nuovo conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020, tenendo conto di un'unità di riferimento composta di quattro persone, e meglio dell'insorgente, del marito, di _____ e di _____, a esclusione di _____, e non applicando alcuna trattenuta RECEM.

2.17. La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPG; 30 Lptca).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).

2.18. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

L'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

E. 6

La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

E. 7

Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento." Secondo l'art. 60 Reg. Legge per le famiglie: " 1 Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenni oppure dall'autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell'interesse superiore del minorenni. 2 I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento. 3 Su richiesta dell'autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l'UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l'affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all'art. 21 e 23 della legge." Ex art. 62 Reg. Legge per le famiglie: " 1 L'affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenni, l'autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall'altra; nel caso in cui l'affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell'art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall'interessato stesso. 2 Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare: a) il progetto educativo di affidamento; b) l'ammontare del

compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori; c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.; d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all'educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minore; e) il disciplinamento delle relazioni personali; f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

3 Quando l'esecuzione dell'affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall'affidamento.

4 L'UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione." Per quanto attiene alle spese per il mantenimento del minore affidato e in particolare al regresso, l'art. 68 Reg. Legge per le famiglie sancisce: " 1 L'USSI fa valere le pretese derivanti dall'obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all'ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori. 2 L'USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano. 3 Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno." Giusta l'art. 70 Reg. Legge per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori: " 1 L'ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell'ambito della Legge sull'assistenza sociale. 2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minore (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite complete, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSI." Le Direttive concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono: " 1. La retta uniforme mensile per l'affidamento di un minore ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.- per l'internato e fr. 300.- per l'esternato. 2. L'ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minore è stabilito in: Condizioni di reddito familiare Ammontare del contributo mensile Internato Esternato Famiglia senza prestazioni LAPS da CHF. 220 da CHF 110 a CHF 480.- a CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS, senza prestazioni di assistenza CHF. 400 da CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza CHF. 220 CHF 110 3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%. 4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza. 5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minore (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all'igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili." 2.10. Con sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale, in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a terzi ma detentrici dell'autorità parentale sui medesimi alla quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l'affidamento dei figli, aveva contestato l'operato dell'amministrazione che aveva

considerato nella sua unità di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in applicazione all'art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l'unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l'autorità parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell'unità di riferimento del genitore che ha l'autorità parentale. Il TCA, al riguardo, ha precisato che: "(...) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'obbligo di mantenimento dei figli dati in affidamento incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art. 276 CC; 293; 294 CC; consid. 2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.). In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minore anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali. L'intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.)." (STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009 consid. 2.9.) Con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa Corte ha stabilito che a una richiedente l'assistenza sociale, madre di due figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della custodia che dell'autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per l'amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l'eventuale diritto dell'insorgente all'assistenza sociale. Pertanto non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due tutori. È stato del resto precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che a tale figlio tornasse applicabile l'art. 328 cpv. 1 CC concernente l'assistenza tra parenti. Il caso della sentenza 42.2012.13 si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in quanto, in primo luogo, l'insorgente era stata privata dell'autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento (come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a terzi), ma erano pure sotto tutela. In secondo luogo, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti. 2.11. Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che _____, attuale marito della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con _____ e che dalla loro unione, il _____ 2004, sono nati i figli gemelli _____ e _____ (cfr. doc. 157). Il 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 157). Dalla Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge segnatamente che i figli _____ e _____ sono stati affidati al padre che deteneva l'autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali (cfr. doc. 166 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di divorzio ha in ogni

caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 164). Nel febbraio 2011 il padre di _____ e _____ ha sottoscritto per ognuno dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il centro educativo _____ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera” . A titolo di retta e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 145; 151). Inoltre è stato precisato: " (...) 3. MODALITA' DI PAGAMENTO Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso. Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso. (...). 14. CESSIONE La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minore e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (...)" (Doc. 26; 27) Il 28 aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione _____ sede _____ ha accolto la richiesta del padre di _____ e _____, decidendo quanto segue: " § si autorizzano le relazioni personali tra il padre _____ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica sera; § i minori _____ e _____ potranno recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (...)" (Doc. 144) L’Autorità Regionale di Protezione _____, il 9 febbraio 2017, ha privato _____ dell’autorità parentale sui figli _____ e _____ con effetto immediato e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è stata designata _____, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. 124; consid. 2.8.). In proposito cfr. pure STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.11. 2.12. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda di avere, con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12., confermato il modo di operare dell’Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione assegnata alla ricorrente con decisione del 5 marzo 2020 aveva considerato un’unità di riferimento composta, oltre che da RI 1, del figlio _____ e di suo marito _____, anche dei figli di quest’ultimo _____ e _____, rilevando: " (...) l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minore fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. consid. 2.7.). È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la madre di _____ e _____ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6). Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di _____ e _____ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.). La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la

madre dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia della custodia che dell'autorità parentale, come nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto. In quella sentenza il TCA ha d'altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.). Le Direttive concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per l'affidamento di un minore ad un centro educativo da parte della famiglia (l'obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell'autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.) Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell'imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all'imposta cantonale 2018 si evince che quale "deduzione per ogni figlio a carico" il dato dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV). L'art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minore, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di "provvedere al sostentamento del figlio" non è obbligatoriamente collegata all'autorità parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf). Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai coniugi _____ nella dichiarazione d'imposta per l'anno 2018." 2.13. In concreto _____, nel settembre 2020, era in formazione, frequentando la scuola di sartoria (cfr. doc. 188). La medesima non percepiva alcun reddito, se non il versamento diretto degli assegni familiari di fr. 250.-- al mese. In effetti con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso il versamento diretto degli AF sul conto di _____ e _____ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.). Pertanto, come stabilito dall'USSI, la medesima, benché sia collocata presso un istituto, va considerata nell'unità di riferimento della ricorrente sulla base delle stesse considerazioni sviluppate nella sentenza 42.2020.14 al consid. 2.12. esposte sopra. In proposito è ad ogni modo utile ribadire che l'obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell'autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.). Ritenuto che _____ fa parte dell'unità di riferimento dell'insorgente, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, oltre alle sue spese (in particolare fabbisogno di base e premio dell'assicurazione malattia; cfr. doc. C), vanno pure computati gli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a suo favore (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam), indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa _____ abbia deciso il versamento diretto degli AF sul conto di _____ e _____ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.). 2.14. _____, per contro, nel mese di settembre 2020 svolgeva un apprendistato quale impiegato in logistica, percependo un salario di fr. 750.-- lordi mensili per tredici mensilità, pari a fr. 736.80 netti e a fr. 9'578.-- annui (cfr. doc. C), con aumento nel corso del mese di settembre 2020 a fr. 950.-- al mese lordi, corrispondenti

a fr. 933.30 netti, (cfr. doc. 195; 189; 197) e a fr. 12'133.-- lordi all'anno. L'art. 323 CC relativo al provento del lavoro del figlio prevede: " 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. 2 I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento." _____ può, dunque, amministrare autonomamente il proprio stipendio e goderne, ciò che significa anche far fronte alle proprie spese. Come visto (cfr. consid. 2.11.), a favore del figlio del marito della ricorrente, essendo il padre stato privato dell'autorità parentale, è peraltro stata istituita una tutela da tempo dal febbraio 2017. Inoltre _____, come sua sorella, vive in un istituto e non con il padre, per cui quest'ultimo nemmeno può esigere un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). In proposito giova evidenziare che il fatto di considerare giusta l'art. 4b Laps, al quale la Las rinvia senza deroga alcuna, nell'unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi di cui entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale è proprio legato all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell'art. 276 CC (cfr. consid. 2.9.). In effetti dal Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che se dell'unità di riferimento dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui essi hanno la custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio 1998, un minorenni affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell'unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest'ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr. consid. 2.7.). Nel caso di specie, però, _____ beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.), nonché del reddito mensile di fr. 736.80, aumentato a fr. 933.30 nel corso del mese di settembre 2020, conseguito svolgendo l'apprendistato per complessivi fr. 986.80, rispettivamente 1'183.30. Tali importi sono superiori rispetto all'ammontare di fr. 394.40, ottenuto sommando all'importo relativo al suo fabbisogno di fr. 280.-- (fr. 2'134 – fr. 1'854; cfr. consid. 2.5.) il premio della cassa malati computato nel calcolo della prestazione assistenziale di fr. 114.40 (da cui va ancora dedotto il sussidio; cfr. doc. C). L'eccedenza di reddito computata nel conteggio della prestazione assistenziale andrebbe così a vantaggio di suo padre, della moglie e del figlio di quest'ultima, quando invece non risulta che il padre di _____ provveda in qualche modo al mantenimento suo e di _____ (cfr. doc. I; 129). In effetti l'Ufficio sostegno sociale e dell'inserimento - Settore rette ha promosso una causa civile contro il marito dell'insorgente in merito al suo obbligo contributivo che è ancora pendente presso la Pretura di _____ (cfr. doc. I pag. 6; B; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12.). Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene perciò che, alla luce delle specifiche particolarità della presente evenienza (marito della ricorrente privato dal 2017 dell'autorità parentale sul figlio _____ - collocato presso un istituto dal 2011, sotto tutela dl 2017 e al beneficio di un reddito da attività lavorativa, apprendistato - al cui mantenimento non provvede), si giustifichi di non tenere conto di _____ nell'unità di riferimento della ricorrente (cfr. STCA 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. citata al consid. 2.10.). Pertanto i redditi e le spese a lui attribuibili non vanno computati nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all'insorgente nel mese di settembre 2020. 2.15. Per quanto attiene alla deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 474.-- versati direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento – Settore rette a titolo di partecipazione

al costo per il collocamento di _____ e _____ presso il centro educativo (cfr. consid. 1.1., doc. C), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento dell'affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l'altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie). Le Convenzioni ufficiali per l'affidamento a un centro educativo di _____ e _____ sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con prestazioni LAPS (fra le quali figurano tra l'altro le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie - cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Laps - di cui beneficia la famiglia _____; cfr. doc. C) di cui prestazioni di assistenza il contributo alle rette per l'internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 220.-- mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.). Ne discende che il conteggio di un contributo alle rette per _____ e _____ non presta il fianco a critiche. Tuttavia deve essere tenuto conto del fatto che _____, che non va considerato nell'UR della ricorrente, percepisce un reddito dall'apprendistato che sta svolgendo e riceve direttamente sul suo conto gli assegni di formazione per complessivi fr. 848.16 mensili (cfr. consid. 2.13.; 2.14.). Anche _____, del resto, beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.). Inoltre l'art. 70 cpv. 2 Reg. Legge per le famiglie enuncia in ogni caso che il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite complete, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSI (cfr. consid. 2.9.), rispettivamente ai sensi dell'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. consid. 2.9.). Visto che la partecipazione al costo del collocamento dei minori viene coperta in primo luogo utilizzando segnatamente gli assegni familiari mensili che in concreto vengono corrisposti direttamente a _____ e _____ su conti a loro intestati e il cui importo globale di fr. 500.-- (fr. 250 x 2) è maggiore della trattenuta RECEM di fr. 474.-- (cfr. doc. C), dall'ammontare della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2020, che sarà da calcolare nuovamente omettendo dall'unità di riferimento _____, non va dedotto alcun importo a titolo di contributo per il collocamento in istituto dei figli del marito dell'insorgente.

2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all'amministrazione, affinché, effettui un nuovo conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020, tenendo conto di un'unità di riferimento composta di quattro persone, e meglio dell'insorgente, del marito, di _____ e di _____, a esclusione di _____, e non applicando alcuna trattenuta RECEM.

2.17. La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGa; 30 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).

2.18. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui

adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." L'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

E. 9

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della Las, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch della sentenza 42.2020.14 del 30 novembre 2020 la presente vertenza - relativamente al principio del computo di _____ nell'unità di riferimento della ricorrente - appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la figlia del marito dell'insorgente, nel mese di settembre 2020, non percepiva alcun reddito ad eccezione degli AF versatile direttamente. Pertanto per la medesima continuava a valere quanto stabilito nel giudizio del TCA 42.2020.14 dove, in relazione all'unità di riferimento, tornava applicabile, come in casu, l'art. 4 Laps.

Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la presa in considerazione di _____ nell'unità di riferimento, non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l'assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell'11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall'altro, che nella procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).

2.20. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito

(cfr. DTF 132 V 200).

Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGa (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non deve essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist, cfr. DTF 125 V 35 consid.4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l'assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt; DTF 132 V 201 consid.4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STFI 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

Differentemente va concluso, invece, per la problematica relativa alla trattenuta di un importo a titolo di contributo per il collocamento di _____ e _____, visto che i medesimi ricevono gli AF direttamente.

Del resto l'assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa deve restare l'eccezione (cfr. 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

2.21. In ambito di assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: «La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI).

Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni dell'assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.